



Riunione del 22 Maggio 2013

**COMMISSIONE GIUDICANTE NAZIONALE
COMUNICATO UFFICIALE N 77**

Sono presenti: - Avv. Thomas Martone - Presidente
- Avv. Antonio Amato - VicePresidente-Estensore
- Avv. Andrea Ordine - Componente .

66.12.13 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **Matozzo Antonio** n.q. Presidente p.t. Società Volley Soverato
- **Loletto Catia** n.q. Presidente p.t. Polisportiva San Mariano ASD
- **Società Volley Soverato** n.p. Presidente p.t. Matozzo Antonio
- **Polisportiva San Mariano ASD** n.p. Presidente p.t. Loletto Catia

Con relazione *ex art. 72 Reg. Giur.*, la Procura Federale richiedeva a questa Commissione Giudicante Nazionale di procedere all'instaurazione del giudizio, ai sensi dell'art. 73, comma 2, Reg. Giur., nei confronti dei suddetti incolpati in relazione ai seguenti capi di incolpazione regolarmente contestati:

- **MATOZZO Antonio:** *“nella qualità di Presidente e legale rappresentante p.t. della Società Volley Soverato, per aver proceduto in data 13.12.2012 al trasferimento on line dell'atleta Fastellini Eleonora in favore del sodalizio Polisportiva San Mariano senza la preventiva regolare acquisizione della firma della giocatrice e quindi senza il suo consenso sul modulo I di trasferimento;*

- **LOLETTA Catia:** *“nella qualità di Presidente e legale rappresentante p.t. della Società Polisportiva San Mariano ASD, per aver utilizzato la detta atleta Fastellini Eleonora in due gare del campionato di serie B1F, del 15.12.2012 contro la SARTER Olbia e del 22.12.2012 contro il Falconara, prima che si fosse perfezionato il trasferimento dell'atleta con regolare acquisizione della firma della giocatrice Fastellini Eleonora e quindi senza il suo consenso sul modulo I di trasferimento;*

- **Società Volley Soverato:** *“In persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Sig. Matozzo Antonio, per i fatti contestati al proprio Presidente, ex art. 55, n. 3 lett. A), R.G. e 2 RAT”;*

- **Polisportiva San Mariano ASD:** *“In persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, Sig.ra Loletto Catia, per i fatti contestati al proprio Presidente, ex art. 55, n. 3 lett. A), R.G. e 2 RAT”;*

La CGN deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per il 22 Maggio 2013, dove alla presenza delrappresentante della Procura, Avv. Caravetta, nessuno era presente per gli incolpati.



La Commissione Giudicante Nazionale

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione della Procura Federale che insiste nelle richieste formulate nella relazione ex art. 72 lett. c) R.G.;
- Preso atto delle circostanze emerse dagli atti del procedimento;

OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 28 Febbraio 2013 Marzo 2013 inviata alla Procura Federale dall'Ufficio Tesseramento FIPAV, nella quale veniva rilevato che l'atleta Eleonora Fastellini aveva fatto pervenire una comunicazione a mezzo della quale richiedeva l'annullamento del trasferimento dalla Volley Soverato alla Polisportiva San Mariano ASD, allorché questo era stato eseguito in favore di quest'ultima società senza la preventiva acquisizione della firma dell'atleta sui relativi moduli.

L'Ufficio Tesseramento, evidenziando giustamente che il tesseramento *on line* si effettua necessariamente con il consenso dell'atleta tramite la preventiva sottoscrizione di questa sul modulo predisposto e presentato dalla società ricevente e rilevato che agli atti risultava comunque effettuato, in data 13/12/2012, il tesseramento *on line* della suddetta atleta, revocava l'omologa del trasferimento e relativo tesseramento dalla Volley Soverato alla Polisportiva San Mariano ASD perché effettuato in aperta violazione delle norme vigenti e, per l'effetto, disponeva il reinserimento dell'atleta sul tabulato della società Ass. Volley Soverato, con trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

La Procura Federale, acquisita la documentazione allegata alla comunicazione ricevuta e la memoria difensiva dell'atleta Fastellini Eleonora, riteneva raggiunta la prova del fatto contestato e considerando esaurita la fase istruttoria, deferiva innanzi a questa Commissione gli odierni incolpati con i capi di incolpazione riportati in epigrafe.

Ciò premesso, questa Commissione, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione e le circostanze del procedimento in esame, ritiene opportuno effettuare una disamina separata delle posizioni degli odierni incolpati in ragione dei differenti profili di responsabilità disciplinare che investono gli stessi, da valutarsi nei limiti che di seguito si espongono.

In merito alla posizione del tesserato Matozzo Antonio e del sodalizio Volley Soverato, nella qualità di società cedente dell'atleta Fastellini Eleonora, si ritiene che la condotta posta in essere non sia meritevole di sanzione disciplinare.



Questa Commissione, infatti, sulla base della normativa federale vigente, ha più volte affermato, in tema di prestito o trasferimento atleti tra due sodalizi e relativo procedimento di tesseramento *on line*, che la sottoscrizione del relativo modulo da parte dell'atleta deve essere raccolta, a sua esclusiva cura ed onere, da parte del presidente del sodalizio a favore del quale avviene il prestito o trasferimento, dovendosi limitare il presidente della società di origine ad inviare alla società cessionaria il modulo di prestito o trasferimento con la propria firma.

Ciò posto, i predetti incolpati dovranno andare esenti da ogni responsabilità disciplinare. Al contrario, in merito alla posizione degli incolpati Loletto Catia e Polisportiva San Mariano ASD, in forza del principio appena evidenziato, si ritiene documentalmente provata la responsabilità disciplinare contestata, considerate violate le norme di affiliazione e tesseramento FIPAV che prevedono in capo ai Presidenti dei sodalizi che ricevono il trasferimento l'obbligo di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni degli atleti sui relativi moduli prima dell'inoltro in via telematica.

Considerato, comunque, che dagli atti del procedimento emerge che la medesima atleta Fastellini Eleonora, aveva comunque dato seguito all'accordo verbale di trasferimento tra i due sodalizi, disputando ben due gare ufficiali con il sodalizio cessionario, si ritiene di dover adeguare la sanzione come in dispositivo, in ragione della condotta posta in essere dagli incolpati, i quali, seppur in violazione delle suddette norme, avevano potuto confidare, in buona fede, nella effettiva conclusione del trasferimento

P.Q.M.

La Commissione Giudicante Nazionale delibera di infliggere a carico del tesserato Catia LOLETTA la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi uno ed a carico del sodalizio Polisportiva San Mariano ASD, in persona del suo Presidente p.t., la sanzione della multa di €. 100,00.

Dispone, altresì, il non luogo a sanzione nei confronti del tesserato Antonio Matozzo e del sodalizio Volley Soverato, in persona del suo Presidente p.t.

IL PRESIDENTE
Avv. Thomas Martone

Roma, 19 Giugno 2013